

N. 443/11 Rg



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Lg'.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE DI LARINO**

Riunito in camera di consiglio, composto dai sig.ri giudici:

- 1) dott. Enzo Turco - Presidente relatore
- 2) dott. Rinaldo D'Alonzo - Giudice;
- 3) dott.ssa Ivana Farina -Giudice On.;

a scioglimento della riserva;

letti gli atti, osserva;

con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 26.11.2008

impugnava il provvedimento adottato dall'Istituto di Istruzione Superiore "

" di col quale, a fronte della necessità di supplire alla

assenza del Prof. , era stato dato incarico di supplenza ad

altri docenti (prima alla prof.ssa e successivamente alla prof.ssa

) in servizio nella scuola, anziché assumere la ricorrente, atteso

che la stessa era posizionata al primo posto della graduatoria d'Istituto (c.d. "dei supplenti") relativa alla specifica disciplina (insegnante di discipline .....);

esponeva la ricorrente che tali designazioni dovevano considerarsi illegittime in presenza di una normativa (D.M. n. 131 del 2007 e successiva C.M. del 25-09-2007) che negava la possibilità di conferire supplenze al personale interno in presenza di frazioni superiori alle sei ore;

tanto premesso ..... agiva in via cautelare per il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici, dal 07-01-2010 fino alla fine degli esami di maturità, per un totale di 22 punti a fronte degli oltre 180 giorni di servizio persi (12 punti – 2 punti conseguiti per il periodo di servizio prestato altrove dal 9 al 26 febbraio 2010 in supplenza presso il liceo ".....", nonché ulteriori 12 punti che le sarebbero spettati per l'iscrizione negli elenchi prioritari di cui al D.M. n. 80/2010), adducendo il pregiudizio di perdere, nelle more del giudizio di merito, l'ulteriore punteggio che le sarebbe spettato e l'avrebbe agevolata ai fini del conseguimento di nuovi contratti di lavoro e della immissione in ruolo; costituitosi in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;

il giudice del lavoro con ordinanza in data 12-07-2011 rigettava il ricorso deducendo che parte ricorrente non aveva fornito prova in ordine alla

circostanza di trovarsi in posizione utile per essere scelta alla data di conferimento dei vari incarichi di supplenza, anche perché dalle graduatorie provinciali si evinceva che la ricorrente era collocata al secondo posto, e perché alla data del 23 febbraio 2010, quando essa ..... era divenuta prima in graduatoria, la ricorrente era impegnata in altra supplenza presso il liceo ".....";

avverso detto provvedimento ha proposto reclamo .....  
tomando a ribadire la sussistenza del diritto di essa ricorrente al conferimento dell'incarico, erroneo essendo il riferimento alle graduatorie provinciali, dovendosi al contrario prendersi in considerazione la graduatoria di circolo e d'Istituto (c.d. "dei supplenti"), nella quale, come si evinceva dalla documentazione prodotta (allegato n. 9 al reclamo) la ..... era prima in graduatoria;

costitutosi in sede di gravame il Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Molise chiedeva il rigetto del reclamo in quanto infondato;

osserva il Collegio che in base alla normativa vigente (Legge 3 maggio 1999, n. 124, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla Legge 143 del 4 giugno 2004, Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) si può affermare che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il conferimento delle supplenze si provvede con:

- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

- supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti;

per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti;

per le supplenze temporanee, quali sono quelle oggetto del presente procedimento, si devono utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5 (ad eccezione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, per le quali si può legittimamente dar luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in

possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo);

la Circolare 25 settembre 2007 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola, ha ulteriormente precisato quanto alla assegnazione di spezzoni sino a sei ore al personale interno, che tutto quanto detto va riferito agli "spezzoni" in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre;

nella fattispecie dunque per l'attribuzione delle supplenze temporanee non poteva farsi ricorso al personale interno, ma si dovevano utilizzare le graduatorie di circolo e di istituto;

occorre a questo punto verificare se ... , per la sua posizione in graduatoria, avesse diritto al conferimento dell'incarico;

la documentazione prodotta dalla ricorrente relativa alla graduatoria di istituto deve ritenersi utilizzabile pur se (nuovamente) depositata unitamente ad una memoria (all. 10 foglio 95), atteso che:

- già nel ricorso introduttivo la ricorrente (all. 12 foglio 24) aveva prodotto la medesima documentazione (peraltro lamentando l'omesso tempestivo rilascio da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore " " di ... della documentazione alla quale aveva fatto richiesta di accesso);
- in ogni caso nel processo cautelare non sono previsti termini perentori per la costituzione ed il deposito di documenti - vedi in merito Trib.

Bologna 17-01-2006, Pret. Nocera Inferiore - Sarno 04-12-1997 - e

quindi la produzione è permessa anche in corso di procedimento purchè vi sia rispetto del principio del contraddittorio;

- parte resistente non ha sollevato alcuna eccezione circa la violazione del principio del contraddittorio;

alla luce di tale documentazione, e delle stesse chiare ed univoche dichiarazioni spontaneamente rese sul punto a verbale in sede di reclamo dalla Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ....., deve ritenersi provato che ..... alla data del 07-01-2010 era prima nella graduatoria di istituto (c.d. "dei supplenti") dell'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ..... ;

ne discende che, a fronte della sopravvenuta necessità di far fronte alla assenza del Prof. ...., l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ..... avrebbe dovuto conferire incarico di supplenza alla stessa ..... prima nella graduatoria di istituto, incarico che le sarebbe stato rinnovato anche in virtù del disposto di cui all'art. 7 D.M. n. 131/2007 relativo alla continuità didattica, e non ad altri docenti (mentre l'incarico venne prima attribuito alla prof.ssa ..... e successivamente, a seguito della richiesta di congedo presentata dalla prof.ssa ....., alla prof.ssa .....);

non può trovare ingresso l'interpretazione invocata dall'amministrazione resistente, atteso che non può ritenersi consentita la deroga a specifiche

norme di legge, in base alla asserita finalità di conseguire un contenimento delle spese;

in sede di reclamo è stata espressamente contestata la potenziale esistenza del "periculum in mora";

sotto tale profilo si evidenzia che il danno imminente ed irreparabile deve senz'altro configurarsi in relazione all'imminente procedura di

aggiornamento delle graduatorie ed al pericolo per \_\_\_\_\_, nelle

more del giudizio di merito, di dover rinunciare a nuovi contratti di lavoro e

di non conseguire la immissione in ruolo per la perdita dell'ulteriore

punteggio che le sarebbe spettato;

ne discende che deve riconoscersi la tutelabilità in sede cautelare del diritto

della \_\_\_\_\_ di ottenere la supplenza dal 07-01-2010 fino all'11-

06-2010 (ultima proroga documentata della supplenza conferita alla prof.ssa

\_\_\_\_\_, vedi all. n. 16 al ricorso introduttivo);

si deve invece escludere il periodo relativo agli esami di maturità, per il

quale non risulta dimostrata alcuna violazione del diritto della ricorrente,

non essendovi prova che sia stato illegittimamente conferito un incarico di

supplenza ad altro soggetto al fine di svolgere le funzioni di commissario

d'esame, ovvero, prova che a seguito dell'ultima supplenza conferita alla

prof.ssa \_\_\_\_\_ costei abbia svolto le funzioni di

commissario d'esame, a nulla rilevando il mero riferimento al D.M. n.

6/2007;

pertanto in via cautelare alla ... deve essere riconosciuto un punteggio  
aggiuntivo corrispondente al mancato servizio prestato in supplenza presso  
l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di ..... per il periodo  
dal 07-01-2010 sino all'11-06-2010, al netto dei punti già ottenuti nel  
periodo per altri incarichi ed in particolare per altra supplenza svolta presso  
il liceo ".....";

ritiene il Collegio, alla luce della opinabilità delle questioni trattate, di dover  
integralmente compensare fra le parti le spese del doppio grado del  
procedimento;

### **P.Q.M.**

in accoglimento del reclamo proposto da ..... nata a ..... il  
.....  
avverso il provvedimento emesso dal giudice del lavoro del  
Tribunale di Larino in data 12-07-2011, riconosce ad ..... un  
punteggio aggiuntivo pari a quello che avrebbe ottenuto ove avesse prestato  
servizio in supplenza presso l'Istituto di Istruzione Superiore "....." di  
..... per il periodo dal 07-01-2010 sino all'11-06-2010, al netto dei  
punti già ottenuti nel periodo per altri incarichi ed in particolare per altra  
supplenza svolta presso il liceo ".....";

dispone pertanto che il Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, provveda ad attribuire ad .....

il punteggio aggiuntivo che a lei sarebbe spettato a seguito della effettuazione di supplenza nel periodo dal 07-01-2010 sino all'11-06-2010, con detrazione dei punti già ottenuti nel periodo per altri incarichi ed in particolare per altra supplenza svolta presso il liceo "....." nel febbraio 2010;

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado del procedimento;

si comunichi.

Larino li 01-09-2011

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa .....)  
*[Signature]*

Il Presidente Relatore

dott. Enzo Turco

Pervezza

Depositato in Cancelleria

Oggi 1 09 2011

Il Cancelliere

(Dott.ssa .....)  
*[Signature]*